

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-7163 del 16/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oggetto                     | DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativo allo STABILIMENTO DI GANACETO localizzato nel Comune di MODENA, via STRADELLO BAGNESI snc, richiesta dalla ditta ROSSI SPA per l'attività di fabbricazione di riduttori di velocità, motoriduttori e trasmissioni meccaniche, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA. Rif. SUAP n. 300993/2025/275 Prat. Sinadoc n. 25728/2025 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-7441 del 15/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dirigente adottante         | ANNA MARIA MANZIERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Questo giorno sedici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

**Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativo allo STABILIMENTO DI GANACETO localizzato nel Comune di MODENA, via STRADELLO BAGNESI snc, richiesta dalla ditta ROSSI SPA per l'attività di fabbricazione di riduttori di velocità, motoriduttori e trasmissioni meccaniche, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA.**

**Rif. SUAP n. 300993/2025/275**

**Prat. Sinadoc n. 25728/2025**

## **LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

### **VISTE:**

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 3540 del 11/07/2023 e rilasciata dal SUAP il 14/07/2023;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Modena in data 30/07/2025 (protocollo SUAP n. 300993) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 139583 del 01/08/2025 dalla ditta **ROSSI SPA** (P.IVA. 01855520365), con sede legale via Emilia Ovest n. 915/A, Modena, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di riduttori di velocità, motoriduttori e trasmissioni meccaniche svolta presso lo **STABILIMENTO DI GANACETO** ubicato in **via STRADELLO BAGNESI snc** Comune di **MODENA** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in

materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
  - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
  - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 155403 del 02/09/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, Ausl, Consorzio di Bonifica;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 167890 del 23/09/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 183178 del 16/10/2025, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, protocollo n. 363186 del 17/09/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 165078 del 18/09/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 191055 del 28/10/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 88459 del 28/10/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 190921 del 28/10/2025;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena al Comune di Modena, protocollo n. 208578 del 24/11/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Modena con protocollo n. 474049 del 25/11/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 209256 del 25/11/2025; in cui si evidenzia che:

- Presa visione della documentazione presentata e rilevato che:
    - l'AUA in oggetto è relativa alla realizzazione di un nuovo fabbricato produttivo in stradello Bagnesi, in adiacenza allo stabilimento esistente;
    - le sorgenti di rumore saranno attive sia nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle ore 22.00 che nel periodo notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
    - la Classificazione Acustica del Comune di Modena approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20/04/2023 classifica l'area in "Classe V - Aree prevalentemente industriali";
    - non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni recenti per presunto inquinamento acustico a carico della ditta nel sito in parola.
  - Vista la richiesta pervenuta a questo Settore da parte di Arpae - SAC Modena, assunta agli atti con prot. 342109 del 02/09/2025, di inviare parere di competenza ai fini del rilascio del titolo ambientale "Impatto Acustico" nell'ambito della domanda AUA in oggetto.
  - visto il parere prot. 208578 del 24/11/2025, acquisito al prot. 473015 del 25/11/2025, espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Centro - Modena relativamente ai contenuti della documentazione di impatto acustico allegata all'istanza, col quale si è evidenziata la compatibilità acustica dell'insediamento produttivo in parola con il contesto territoriale circostante.
  - considerato che l'art. 8 della L. 447/1995 prevede il rilascio del nulla osta acustico nel caso in cui la documentazione tecnica preveda il superamento dei limiti di legge e, conseguentemente, l'adozione dei più opportuni interventi di risanamento per garantire il rispetto dei limiti di cui all'art. 3 della L. 447/1995,
  - il Comune di Modena ritiene che l'attività sia compatibile dal punto di vista acustico e comunica che non è necessario il rilascio del titolo abilitativo nulla osta acustico.
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 189152 del 24/10/2025;
  - parere favorevole in merito agli scarichi idrici di acque domestiche in acque superficiali, espresso dal Comune di Modena con protocollo n. 440430 del 05/11/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 196550 del 05/11/2025;
  - parere favorevole in merito agli scarichi idrici di acque domestiche in acque superficiali, espresso dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con protocollo n. 11128 del 14/10/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 181660 del 14/10/2025

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### **DETERMINA**

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della

ditta **ROSSI SPA** (P.IVA. 01855520365) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo **STABILIMENTO DI GANACETO** ubicato in Comune di **MODENA** via **STRADELLO BAGNESI** **snc**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

| Settore ambientale interessato | Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003                                                                                                             | Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUTELA DELLE ACQUE             | A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125) | Comune di Modena                                                                            |
| EMISSIONI IN ATMOSFERA         | C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006                                            | Arpae                                                                                       |

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";*
  - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
  - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Modena (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
  - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
  - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
  - **per quanto riguarda gli scarichi idrici**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo.
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2023-3540 del 11/07/2023, pertanto con **validità fino al 14/07/2038**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. DI STABILIRE che qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella Documentazione di Impatto Acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, e/o l'installazione di nuove sorgenti sonore che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
10. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
12. DI RENDERE NOTO che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
  - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
***Dott.ssa Anna Maria Manzieri***

Pratica Sinadoc n. 25728/2025

**ALLEGATO A3**

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:  
COMUNE DI MODENA**

## **PARTE DESCRITTIVA**

La ditta ROSSI SPA presso lo stabilimento di Via Stradello Bagnesi snc, Loc. Ganaceto a Modena svolge attività di fabbricazione di riduttori di velocità, motoriduttori e trasmissioni meccaniche.

La Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, DET-AMB-2023-3540 del 11/07/2023, adottata da ARPAE SAC di Modena, comprensiva dei titoli ambientali "Acqua", "Aria" e "Rumore", in possesso della ditta in oggetto, riguarda la realizzazione di un nuovo capannone in cui svolgere lavorazioni meccaniche.

Ciò non comporta né la modifica della tipologia delle acque reflue originate dallo stabilimento (acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali - Fossetta di Ganaceto), né l'introduzione di nuovi punti di scarico.

Il ciclo produttivo non origina scarichi di acque reflue industriali.

I servizi igienici previsti per il nuovo capannone sono collegati al depuratore aziendale esistente che risulta già dimensionato per 122 A.E., quindi idoneo a trattare le acque reflue originate dal numero di addetti previsto a seguito dell'ampliamento, pari a 175 (considerando 2 A.E. ad operaio si ottiene circa 88 A.E.).

A seguito dell'ampliamento, si prevede un consumo idrico annuo presso il sito pari a circa 5400 mc.

Il sistema di trattamento a Fanghi attivi aerobici risulta, pertanto, composto da:

- vasca Imhoff da circa 13 mc;
- stazione di accumulo e sollevamento da circa 17 mc;
- vasca di ossidazione aerata da circa 29 mc;
- vasca di sedimentazione con ricircolo fanghi.

Il refluo da trattare arriva alla vasca interrata tipo Imhoff, per il trattamento preliminare dei reflui in ingresso al processo depurativo. Il surnatante dalla vasca Imhoff confluisce per troppo pieno alla vasca di accumulo/sollevamento, in modo da mediare le portate di punta ed omogeneizzare le caratteristiche del refluo ai trattamenti successivi. Dalla vasca d'accumulo il refluo viene pompato, a portata costante e programmabile, alla vasca di ossidazione a fanghi attivi aerobici del tipo a biomassa sospesa, con successivo sedimentatore statico. Il successivo chiarificato viene convogliato direttamente allo scarico. Vi è l'utilizzo di pompe sommerse nel caso in cui si rendesse necessario risollevarle in quota le acque di scarico.

Le acque reflue derivanti dai servizi igienici e dalle docce degli spogliatoi, presso l'attività di fabbricazione di riduttori di velocità, motoriduttori e trasmissioni meccaniche in oggetto, confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra, sono classificate come "acque reflue domestiche" ai sensi della D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03.

## ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue domestiche in acque superficiali:

- espresso, favorevolmente, dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, acquisito con protocollo n. 181660 del 14/10/2025;
- espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 189152 del 24/10/2025;
- espresso dal Comune di Modena, con parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni formulate da Arpae Servizio Territoriale di Modena di cui al prot. n. 189152 del 24/10/2025, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 196550 del 05/11/2025;

In particolare, il Presidio Territoriale Arpae di Modena ha espresso il parere favorevole condizionato di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

Si rileva quanto segue:

- *la ditta nell'unità locale di Via Bagnesi svolge l'attività di fabbricazione riduttori di velocità, di motoriduttori e trasmissioni meccaniche per l'industria meccanica in genere;*
- *la ditta è in possesso di AUA rilasciata da Codesta Arpae - SAC di Modena con Det.n.3540 del 11/07/2023 che comprende i titoli ambientali "emissioni in atmosfera", "scarichi idrici" e "impatto acustico". Per quanto riguarda "gli scarichi idrici" la tipologia di acque che si originano dallo stabilimento sono costituite da acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi e mensa) e acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle aree esterne. Dal ciclo produttivo non vengono originate acque reflue industriali;*
- *le acque reflue domestiche vengono inviate all'impianto di trattamento esistente, costituito da un depuratore biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale, dimensionato per 122 abitanti equivalenti, il cui recapito finale è la Fossetta di Ganaceto;*
- *anche la rete delle acque meteoriche dei pluviali e delle acque di dilavamento delle aree esterne recapitano nella Fossetta di Ganaceto, previo passaggio in un manufatto disoleatore. A tale proposito per la gestione di tali acque, sul lato nord dello stabilimento è presente una vasca di laminazione;*
- *le acque ricadenti sulle aree individuate per lo stoccaggio rifiuti, vengono raccolte in pozzetto cieco e smaltite come rifiuto;*
- *la modifica sostanziale che la ditta intende attuare riguarda la realizzazione di un nuovo fabbricato nel quale verranno effettuate le lavorazioni meccaniche di taglio, tornitura, dentatura e rettifica;*
- *successivamente all'ampliamento aziendale è stato previsto un numero di dipendenti pari a 175;*
- *la realizzazione di un nuovo fabbricato adibito a lavorazioni meccaniche non comporterà modifiche impiantistiche al depuratore delle acque reflue domestiche, in quanto risulta adeguatamente dimensionato.*

Alla luce di quanto sopra scritto si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica dell'AUA titolo ambientale "Scarichi idrici" **[con prescrizioni]**.

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta ROSSI SPA, per lo stabilimento localizzato in Via Stradello Bagnesi snc, Loc. Ganaceto, Comune di Modena (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue**

**domestiche in acque superficiali**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "*Prot\_16-10-2025\_0183178\_E - Allegato N° 3 - planimetria\_scarichi\_set25*" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Considerato che l'insediamento ha una potenzialità maggiore di 50 abitanti equivalenti (88 A.E.), le acque reflue domestiche in uscita dal depuratore biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale devono rispettare i limiti della tabella D allegata alla DGR n.1053/03;
- 2) le acque reflue di cui al punto precedente devono essere sottoposte ad autocontrollo annuale sia in ingresso che in uscita dal depuratore ricercando i seguenti parametri: *SST, BOD, COD, Azoto Ammoniacale, grassi e oli animali e vegetali*;
- 3) i manufatti fognari di raccolta delle acque reflue domestiche quali degrassatori, fosse biologiche, nonché l'impianto di depurazione, devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria/straordinaria almeno una volta all'anno ed in ogni caso ogniqualvolta si presenti la necessità di effettuarle;
- 4) i rapporti di prova degli autocontrolli e la documentazione attestante l'avvenuta pulizia e manutenzione, deve essere conservata presso gli uffici aziendali di Stradello Bagnesi, a disposizione degli organi di controllo;
- 5) deve essere sottoposto a pulizia periodica anche il manufatto disoleatore a servizio della rete delle acque meteoriche di dilavamento; la documentazione relativa a tale operazione deve essere conservata presso gli uffici aziendali;
- 6) devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi;
- 7) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 8) è fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC Arpae di Modena, al Comune di Modena, al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e ad Arpae Presidio Territoriale di Modena, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

**Elenco Documenti di Riferimento: Prot\_16-10-2025\_0183178\_E - Allegato N° 3 - planimetria\_scarichi\_set25 (rif. prot. Arpae n. 183178 del 16/10/25)**

**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:  
ARPAE**

## PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **ROSSI SPA**, presso lo **STABILIMENTO DI GANACETO** sito in **via STRADELLO BAGNESI snc** a **MODENA**, svolge l'attività di fabbricazione di riduttori di velocità, motoriduttori e trasmissioni meccaniche.

La domanda è relativa alla necessità di realizzare un nuovo capannone in cui svolgere le lavorazioni meccaniche; in particolare viene proposto l'inserimento le emissioni E40 ed E41 per macchine utensili e taglio, un nuovo impianto termico (E42) per il riscaldamento degli ambienti, un gruppo elettrogeno (E43) e un motore a spinta (E44) e, infine, l'eliminazione del lapidello dall'emissione E18A.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E19-E22, E29-E32, E33, E34, E36, E37, E39**
- la modifica dei punti di emissione: **E18A, E38**
- la installazione dei nuovi punti di emissione: **E40, E41**
- è inoltre presente il seguente impianto termico civile a metano: n. 1 generatore di calore PTN 100 kW (E42)
- sono inoltre presenti i seguenti impianti termici industriali a gasolio: n. 1 gruppo elettrogeno PTN 48 kW (E43), n. 1 motore a spinta PTN 48 kW (E44)

e il seguente consumo di materie prime:

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| - ghisa                       | 4.500  | t/anno |
| - acciaio                     | 2.100  | t/anno |
| - bronzo                      | 60     | t/anno |
| - alluminio                   | 130    | t/anno |
| - olio idraulico              | 12.000 | l/anno |
| - olio lavorazioni meccaniche | 77.000 | l/anno |
| - detergenti industriali      | 2.000  | l/anno |

## ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 3540 del 11/07/2023;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 16/10/2025,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, protocollo n. 363186 del 17/09/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 165078 del 18/09/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 191055 del 28/10/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che:
  - E18A: è stato tolto il parametro polveri in seguito alla rimozione del lapidello, inoltre si propone di inserire la ricerca dell'ammoniaca (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) al posto delle Sostanze alcaline, per coerenza con la composizione dello sgrassante utilizzato;
  - E38: anche se l'utilizzo dell'emissione diventa saltuario, non è possibile derogare all'autocontrollo annuale.
- parere igienico-sanitario, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 88459 del 28/10/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 190921 del 28/10/2025, favorevole alle seguenti condizioni:
  - che tutti gli impianti di aspirazione localizzata rispondano ai parametri previsti dalle norme di buona tecnica (es. Industrial Ventilation), e siano in grado di captare l'inquinante alla fonte; dovrà essere effettuata una verifica periodica dell'efficienza degli impianti con misurazioni della velocità di cattura, e si dovrà dare evidenza delle misurazioni effettuate tramite annotazione in apposito registro predisposto dalla Ditta;
  - che vengano adottati gli accorgimenti tecnici, strutturali ed organizzativi per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori riportati nel Titolo XI del D.Lgs 81/08 e s.m.i. rispetto alla protezione da atmosfere esplosive.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### 1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

| Emission e n° | Provenienza      | Portata Nmc/h | Altezza m | Durata ore/di | Inquinanti                                | Limiti mg/Nmc | Depuratore         | Autocontrolli |
|---------------|------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| E18A          | 4 LAVAPEZZI      | 7.500         | 10        | 8             | Ammoniaca (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 5             | Filtro a tessuto** | Annuale       |
| E19-E22       | RICAMBIO ARIA    | -             |           |               |                                           |               |                    |               |
| E29-E32       | RICAMBIO ARIA    | -             |           |               |                                           |               |                    |               |
| E33           | CENTRI DI LAVORO | 16.000        | 11        | 21            | Polveri totali/<br>Nebbie Oleose          | 10            | Filtro a tessuto*  | Annuale       |
| E34           | CENTRI DI LAVORO | 16.000        | 10        | 21            | Polveri totali/<br>Nebbie Oleose          | 10            | Filtro a tessuto*  | Annuale       |
| E36           | CENTRI DI LAVORO | 34.000        | 10        | 21            | Polveri totali/<br>Nebbie Oleose          | 10            | Filtro a tessuto*  | Annuale       |
| E37           | CENTRI DI LAVORO | 38.000        | 10        | 21            | Polveri totali/<br>Nebbie Oleose          | 10            | Filtro a tessuto*  | Annuale       |
| E38           | SBAVATRICE       | 2.000         | 11        | saltuaria     | Polveri totali                            | 10            | Filtro a cartucce  | Annuale       |
| E39           | RICAMBIO ARIA    | 6.500         | 10        | -             |                                           |               |                    |               |

| Emission<br>e n° | Provenienza      | Portata<br>Nmc/h | Altezza<br>m | Durata<br>ore/di | Inquinanti                       | Limiti<br>mg/Nmc | Depuratore       | Autocontrolli |
|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| E40              | CENTRI DI LAVORO | 17.000           | 11,5         | 21               | Polveri totali/<br>Nebbie Oleose | 10               | Filtro a tasche* | Annuale       |
| E41              | CENTRI DI LAVORO | 17.000           | 11,5         | 21               | Polveri totali/<br>Nebbie Oleose | 10               | Filtro a tasche* | Annuale       |

\* impianti di abbattimento non conformi alla miglior tecnologia disponibile, ma strutture comunque utili al contenimento delle emissioni.

\*\* filtro presente ma non prescritto

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

3. Per le lavapezzi deve essere utilizzato uno sgrassante a base di aminoetanolo.

4. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

C) Le sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile** nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

**Entro il 14/07/2028** e successivamente ogni cinque anni, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

5. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro

i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E18A, E40, E41** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

#### 6. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### 7. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

#### 8. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione

dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

#### 9. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

#### 10. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma

tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Diametro (m)       | N. punti di prelievo        | Lato minore (m)       | N. punti di prelievo                                            |
| Fino a 1m          | 1 punto                     | Fino a 0,5 m          | 1 punto, al centro del lato                                     |
| Da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | Da 0,5 m a 1m         | 2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | Superiore a 1m        | 3 punti                                                         |

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

#### 11. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in

ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e ≤15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m         | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 12. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n.

158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

### 13. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

**Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni**

| Parametro/Inquinante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metodi di misura                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                        |
| Portata volumetrica,<br>Temperatura e pressione di emissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)   |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                       |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                                                                         |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                    |
| Polveri totali (PTS) o materiale particolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                       |
| Nebbie d'olio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759;<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026;<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 |
| Ammoniaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US EPA CTM-027;<br>UNI EN ISO 21877:2020(*)<br>UNICHIM 632:1984                                                                                                                          |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |                                                                                                                                                                                          |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma

UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

**Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 139583 del 01/08/2025, “layout\_emissioni”)**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**